

Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 21

(Norma transitoria)

- 1.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.
- 2.** Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
- 3.** Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.